



**Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE
e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del
Protocollo di Kyoto**

Deliberazione n. 100/2017

REINSERIMENTO DELL'IMPIANTO AUT. N. 0582 NEL SISTEMA COMUNITARIO PER LO SCAMBIO DELLE QUOTE DI EMISSIONE DI GAS AD EFFETTO SERRA, PRECEDENTEMENTE ESCLUSO DALLA DELIBERAZIONE 16/2013 E ASSEGNAZIONE PRELIMINARE DI QUOTE GRATUITE.

VISTA la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE;

VISTO il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 recante "Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra" (di seguito "decreto legislativo 30/2013");

VISTO il decreto 25 luglio 2016 recante "Tariffe a carico degli operatori per le attività previste dal decreto legislativo n. 30/2013 per la gestione del sistema EU-ETS", (di seguito "Decreto tariffe") che disciplina i costi delle attività di cui all'art. 41 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30;

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 179 del 29 luglio 2016 recante il "Regolamento per il funzionamento del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto" (di seguito "Comitato");

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 5 ottobre 2016, con il quale sono stati nominati i componenti del Comitato;

VISTO l'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE riferito all'esclusione temporanea di taluni impianti, in particolare il comma 3, il quale prevede che "Allorché un impianto rientra nuovamente nel sistema comunitario [omissis] le quote rilasciate a tali impianti sono detratte dal quantitativo messo all'asta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dallo Stato membro in cui è situato l'impianto", nonché il documento della Commissione europea "Reintroduction of installations excluded pursuant to Art. 27 ("small emitters") of Directive 2003/87/EC to the EU ETS" del 12/08/2015;

VISTO l'articolo 38, ed in particolare il comma 2 del decreto legislativo 30/2013, ai sensi del quale un impianto escluso che, in uno degli anni del periodo 2013 – 2020 emette più di 25.000 tCO₂eq., rientra nel sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE non può essere oggetto di ulteriore esclusione. La verifica è fatta sulla base della comunicazione annuale delle emissioni di competenza degli impianti esclusi;

VISTI i moduli per la raccolta dei dati di riferimento di cui all'articolo 7, paragrafo 5 della decisione della Commissione del 27 aprile 2011 n. 2011/278/UE, trasmessi a questo Comitato dai gestori degli impianti autorizzati ad emettere gas ad effetto serra ai sensi del decreto legislativo n. 216/2006 e delle deliberazioni di questo Comitato n. 25/2011 del 30 giugno 2011, n. 31/2011 del 18 ottobre 2011 e n. 02/2012 del 8 febbraio 2012;

VISTO il Regolamento (UE) n. 601/2012 e s.m.i. della Commissione concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, d'ora in avanti "*Regolamento 601/2012*";

VISTO il modello per il piano di monitoraggio delle emissioni annue predisposto dalla Commissione europea ed approvato nella riunione del 7 giugno 2012 dal Comitato Cambiamenti Climatici, pubblicato sul sito istituzionale della Commissione europea, nonché, anche in lingua italiana, sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTE le linee guida n. 1, 3, 4, 5 e 6 emanate dalla Commissione europea per il supporto dell'applicazione del Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione pubblicate sul sito istituzionale della Commissione europea e sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTA la Deliberazione n. 16/2013 del Comitato del 25 luglio 2013 recante "*Disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30/2013*" ed in particolare l'articolo 1, comma 3, il quale prevede che "*Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 30/2013, l'impianto di cui all'Allegato 1 che, in uno degli anni del periodo 2013 – 2020, emette più di 25.000 tCO₂eq., rientra, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il superamento della predetta soglia, nel sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE e non può essere oggetto di ulteriore esclusione.*";

VISTA la comunicazione delle emissioni dell'impianto aut. n 0582 PAPERGROUP S.P.A. – divisione cartiera, ricevuta il 29/03/2017 dalla quale risulta che le emissioni per l'anno 2016 sono pari a 27.541 tonnellate di CO₂eq;

VISTA l'istruttoria della Segreteria Tecnica sul piano di monitoraggio trasmesso a questo Comitato dal gestore dell'impianto in questione in data 15 maggio 2017;

VISTO il Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione del 2 maggio 2013 che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ed in particolare l'articolo 52, paragrafo 2;

Il Consiglio Direttivo, su proposta della Segreteria tecnica, nella riunione dell' 8 settembre 2017

DELIBERA

Art. 1

(Reinserimento dell'impianto nel sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2017 l'impianto aut. n. 0582 del gestore PAPERGROUP S.p.A. Divisione Cartiera, è reinserito nel sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra di cui al decreto legislativo 30/2013.
2. L'impianto di cui al comma 1 a decorrere dal 1 gennaio 2017 è altresì escluso dal Registro Nazionale dei Piccoli Emittitori di cui all'art.10 della Delibera del Comitato n. 16/2013.
3. Fino al 31 dicembre 2020 l'impianto di cui al comma 1 non potrà rientrare fra gli impianti esclusi ai sensi della deliberazione del Comitato n. 16/2013.
4. L'amministratore del Registro di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 30/2013 provvede allo sblocco del conto intestato al gestore dell'impianto di cui al comma 1.

Art. 2

(Oneri tariffari)

1. Sono a carico dei titolari dell'impianto di cui all'art. 1 gli oneri tariffari previsti dall'art. 41 del d.lgs. 30/2013 conformemente con quanto stabilito dal Decreto Tariffe;
2. Le tariffe di cui al comma 1 relative all'anno 2017, devono essere corrisposte, secondo le modalità riportate nel Decreto Tariffe, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera.

Art. 3

(Approvazione del piano di monitoraggio)

1. E' approvato e caricato sulla base dati AGES – Autorizzazione Gas Effetto Serra, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 30/2013, e dell'art. 12, comma 1 del Regolamento della Commissione n. 601/2012, il piano di monitoraggio dell'impianto di cui all'art. 1 della presente deliberazione, così come indicato nell'Allegato 1.
2. Il Piano di monitoraggio di cui al comma 1 è aggiornato nei casi previsti dall'articolo 16 comma 2 del decreto legislativo n.30 del 13 marzo 2013 e nei casi previsti dall'art. 14 del Regolamento 601/2012.

Art. 4

(Assegnazione preliminare di quote all'impianto)

1. Ai fini dell'assegnazione delle quote relative al periodo 2017 – 2020, all'impianto di cui all'art. 1 della presente deliberazione è assegnato, fatte salve eventuali modifiche impiantistiche con effetto sull'assegnazione gratuita, il quantitativo annuo di quote preliminari riportato in Allegato 2.

Art. 5

(Pubblicità dei dati)


1. La presente delibera è pubblicata sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (<http://www.minambiente.it/pagina/emission-trading>). Tale pubblicazione ha valore di comunicazione ai gestori interessati.

Art. 6

(Notifica alla Commissione europea)

1. La presente delibera è notificata alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, del Regolamento della Commissione europea n. 389/2013 utilizzando a tal fine il modulo elettronico previsto dall'articolo 24, comma 2, della decisione della Commissione europea n. 2011/278/UE.

IL PRESIDENTE
Alessandro Caretoni



ALLEGATO 1 – Piano di monitoraggio

N. Aut.	Gestore	Denominazione Impianto	Indirizzo Impianto	Data invio versione Pdm approvata	Nome file
0582	PAPERGROUP S.P.A.	PAPERGROUP S.P.A DIVISIONE CARTIERA	Loc. La Pesca di S. Gennaro, 55012, Capannori (LU)	15/05/2017	0582_MP_2013_2020_v1_ANC.xls

ALLEGATO 2 – Assegnazione preliminare di quote a titolo gratuito

N. Aut.	ID Univoco	Gestore	Denominazione Impianto	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0582	IT0000000000000378	PAPERGROUP S.P.A.	PAPERGROUP S.P.A. DIVISIONE CARTIERA	0	0	0	0	8.527	8.361	8.192	8.023